

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

TITOLO I Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della I.U.C. – Imposta Unica Comunale – istituita dal 1° Gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014 ; la I.U.C. assume come presupposto il possesso di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, l'erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili ed il servizio riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La I.U.C. è gestita, applicata e riscossa dal Comune ed è composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

2. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché quelle contenute nell'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Per quanto riguarda l'applicazione dell'IMU, si rimanda a quanto contenuto nell'apposito Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 2/10/2012, tuttora vigente, fatte salve le modifiche e/o integrazioni derivanti dalla legislazione in materia.

Art. 2 – Istituzione delle tariffe

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la **TARI**, componente tariffaria che sostituisce, a far tempo dal 1° gennaio 2014, la TARES (Tassa sui rifiuti e servizi). Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, servizio di protezione civile, servizio di tutela degli edifici ed aree comunali), invece, è istituita la **TASI**.

Art. 3 – Norme di rinvio

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione di tali componenti tariffarie, si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale purchè abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza necessità di alcuna deliberazione di recepimento.

Art. 4 – Decorrenza e termine di applicazione della TARI

1. La TARI è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte servite. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 90 dal loro verificarsi.

3. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

4. L'intera materia relativa all'applicazione della TARI trova disciplina nel Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa per la gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29/11/2005 come modificato con CC.N. 9 del 3/03/2007 e N. 10 DEL 18/04/2008.

TITOLO II La TARI

Art. 5 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati nel Regolamento Comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di cui al precedente paragrafo.

Art. 6 – Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge di Stabilità 2014, il Comune approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato).

Art. 7 – Tariffa di riferimento

1. Con regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle legge di stabilità 2014, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Considerato che tale regolamento non è stato ancora emanato, si applicano, comunque, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino alla data da cui decorrerà l'applicazione del nuovo regolamento, per la TARI le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, il Comune determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale.

Art. 8 – Commisurazione della tariffa (art. 11 Regolamento TIA)

1. La tariffa di riferimento è determinata dal Consorzio sulla base del Piano Finanziario secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio/Convenzione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (che nel prosieguo chiameremo "fissa"), ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (che nel prosieguo chiameremo "variabile"), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 9 – Articolazione della tariffa per fasce di utenza (art. 9 Regolamento TIA)

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

3. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici allegati al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158.

4. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa determinata si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

6. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per metro quadrato e prodotta da ciascuna utenza.

4. Per la sua determinazione si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente, ed allegate al Piano Finanziario, assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare allegati al d.P.R. 158/1999 utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del d.P.R. 158/1999, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

3. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel d.P.R. 158/1999 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Art. 12 – Soggetti obbligati

1. La componente tariffaria (TARI) è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, esistenti su territorio comunale.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.

3. Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa, ovvero il proprietario.

4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, richiedente del servizio il soggetto legalmente responsabile dell'impresa, associazione, studio, società.

Art. 13 – Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del o dei nuclei familiari conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempegnarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

pimento della prestazione.

Art. 14 – Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Parti comuni di abitazioni condominiali. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

2. Multiproprietà. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

3. Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

4. Locazioni saltuarie o occasionali. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno.

2. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica al gestore del servizio le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed, inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche.

3. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 16 – Locali adibiti ad usi diversi

1. Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

2. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tariffa in base a quelle previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

Art. 17 – Locali ed aree non computabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio e/o dal Comune.

Art. 18 – Esclusioni (art. 6 Regolamento TIA)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

3. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola all'interno degli stessi presidio umano;
- b) locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza
- c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari libere da persone e cose; purché non allacciate ai pubblici servizi;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) i locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
- g) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

o di variazione presentata dal cittadino e debbono essere direttamente rilevabili dall'Ufficio in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte a verde.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 19 – Commisurazione e modalità per la determinazione della superficie

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale; si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispettivo devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

to dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

3. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

4. La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Art. 20 – Tariffa giornaliera (art. 21 Regolamento TIA)

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata per ogni giorno di occupazione.

2. Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il Comune che effettua la riscossione della TOSAP o canone (COSAP) similare.

3. Per uso temporaneo, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.

5. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Art. 21 – Riduzioni (artt. 22 e 23 Regolamento TIA)

1. Relativamente alle riduzioni si richiama e conferma integralmente quanto contenuto negli artt. 22 e 23 del Regolamento TIA il quale disciplina altresì le tariffe per particolari condizioni d'uso.

2. Il Consiglio comunale può comunque sempre deliberare ulteriori riduzioni di importo e di estensione, ma i titolari sono comunque obbligati al pagamento della tariffa.

Art. 22 – Esenzioni ed agevolazioni a favore di categorie sociali

1. Il Comune può determinare forme di esenzioni e/o agevolazioni tariffarie considerando singolarmente le eventuali istanze in base a particolari situazioni socio-economiche, valutandole di volta in volta.

TITOLO III TASI

Art. 23 – Soggetti obbligati

1. La componente tariffaria (TASI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli **possessori** o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi

devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

Art. 24 – Base imponibile e aliquote

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, denominata "IMU", e dunque la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 65%. L'aliquota da applicare è pari allo 0,25% calcolata sul suddetto valore. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 %. Ove la suddetta aliquota non venga modificata con apposito provvedimento, la stessa si intende confermata nella medesima misura.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel presente regolamento, del 20% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte, pari all'80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 25 – Esenzioni e riduzioni.

1. Sono ESENTI dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinate esclusivamente ai compiti istituzionali, comma 1, lett. b), c), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992.

Art. 26 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

Art. 27 – Esenzioni ed agevolazioni a favore di categorie sociali

1. Il Comune si riserva la facoltà di determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale. Tali possibilità verranno valutate di volta in volta in considerazione comunque dell'eccezionalità e contingenza di ogni singola richiesta.

TITOLO IV

Accertamenti e riscossione

Art. 28 – Dichiarazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della IUC dovranno presentare la relativa comunicazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali al Comune ove insiste il cespite ai fini IMU. Il suddetto termine è ridotto a 90 gg. per le comunicazioni relative alla TARI ed alla TASI. Tali comunicazioni dovranno essere presentata su apposito modulo messo a disposizione dal Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

• Per le utenze domestiche:

- 1) Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
- 2) Numero effettivo degli occupanti.
- 3) Ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, superficie, destinazione dei locali.
- 4) Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
- 5) Data di inizio dell'occupazione.
- 6) Estremi catastali.
- 7) Sottoscrizione con firma leggibile.

• Per le utenze non domestiche:

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

- 1) Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
- 2) Partita IVA.
- 3) Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale.
- 4) Per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale, Cod. fiscale/P. IVA, Iscrizione alla C.C.I.A.A., nominativo del Rappresentante legale.

2. Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi l'utente è tenuto a presentare una unica comunicazione.

3. Le comunicazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una comunicazione od un accertamento in rettifica.

4. La comunicazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29 – Comunicazione di variazione

1. Tutte le comunicazioni di variazione, con esclusione per i fini IMU da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, devono essere presentate entro 90 gg. da quando sono intervenute le modificazioni degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo delle componenti tariffarie, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione di variazione.

2. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente comma 4.

Art. 30 – Comunicazione di cessazione

1. Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette alle componenti tariffarie, devono farne comunicazione all'ufficio del gestore, ai fini della cancellazione, entro 90 giorni.

2. La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

3. La comunicazione di cessazione deve contenere:

- 1) le generalità del contribuente;
- 2) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- 3) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- 4) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- 5) data di presentazione;
- 6) sottoscrizione.

Art. 31 – Disposizioni generali sulle comunicazioni e modalità di versamento del tributo

1. Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti possono essere effettuate anche mediante comunicazione telefonica (con successiva conferma scritta), telefax o mediante strumenti telematici.

2. Dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni è rilasciata ricevuta all'utente.

3. L'imposta unica comunale (TARI e TASI), in deroga all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è versata esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale è effettuato per l'anno di riferimento, in due rate semestrali, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo conguaglio per periodi inferiori all'anno entro il 16 febbraio dell'anno successivo, mediante modello di pagamento F24 offerto dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari o postali. È, inoltre, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il Comune si riserva la facoltà di riscuotere la prima rata

scadente il 16 Giugno in n. 2 acconti del 50% ciascuno dell'importo della rata stessa, entro il 16 Giugno ed entro il 16 Luglio.

Art. 32 – Funzionario responsabile

1. Il Comune individua il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 – Accertamenti d'ufficio

1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, è facoltà del funzionario responsabile inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto con ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

Art. 34– Sanzioni

1. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 37 dell'art. 14 d.l. 201/2001 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 35 – Rimborsi

1. Qualora siano versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, la restituzione dell'indebitato entro il termine di anni 5 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta copia della ricevuta di versamento.

2. Il Comune, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta

di successiva emissione in accordo con il contribuente.

Art. 36 – Recupero oneroso

1. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate o altro soggetto abilitato;
- mediante procedimento ingiuntivo;

in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 37 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 147/2013, nell'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 296/2006, nel D.Lgs. 23/2011, nell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011, nel D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii., nei decreti legislativi nn. 471-472-473 del 18.12.1997 e ss.mm.ii., nella Legge 212/2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 38– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che entra in vigore il 1° Gennaio 2014, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene inserito telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comm 3 del D.Lgs. 360/1998 e ss.mm.ii. L'efficacia del Regolamento decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico entro i termini previsti dall'art. 13bis, del D.L. 201/11, convertito dalla Legge 214/11, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito dalla Legge 64/2013. Gli effetti dei predetti atti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.